



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 22197/2019

Dott. LUCIA TRIA	- Presidente - Cron.
Dott. FABRIZIO AMENDOLA	- Consigliere - Rep.
Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO	- Consigliere - Ud. 24/10/2023
Dott. GUALTIERO MICHELINI	- Consigliere - CC
Dott. LUIGI DI PAOLA	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22197-2019 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo
studio dell'avvocato LEONARDO ALESII, che la
rappresenta e difende;

- *ricorrente* -*contro*

2023

ALBANESE SALVATORE, BLIDI SAID, LAMBERTI

4426

GIAMPIETRO, LOMBARDI EMANUELE, LUFRANI

GIANFRANCO, LUPU IULIAN, PAONESSA ANTONIO,

PATACCHIOLA IVANO, RATTI' RAFFAELE, RICCI

ALESSANDRO, VERGARI PAOLO, tutti elettivamente



domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato FLAVIA BRUSCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TERESA VITALE;

- controricorrenti -

nonché contro

BERTONE GIANLUCA, PASQUAL FRANCESCO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 98/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/01/2019 R.G.N. 2428/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Rilevato che:

con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Roma, "Trenitalia S.p.A." è stata condannata, ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, al pagamento, in favore di ciascuno dei lavoratori in epigrafe, alle dipendenze della "New Labor Soc. Coop", di importi vari, maturati nel periodo fino al maggio 2011 e non corrisposti da quest'ultima società;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso "Trenitalia S.p.A." (da ora "Trenitalia"), affidato a quattro motivi;

Salvatore Albanese, Said Blidi, Giampietro Lamberti, Emanuele Lombardi, Gianfranco Lufrani, Iulian Lupu, Antonio Paonessa, Ivano Patacchiola, Raffaele Rattà,



Alessandro Ricci e Paolo Vergari hanno resistito con controricorso;

Numero registro generale 22197/2019

Numero sezionale 4426/2023

Numero di raccolta generale 32867/2023

Data pubblicazione 27/11/2023

Gianluca Bertone e Francesco Pasqual sono da considerare intimati, non essendo stata rinvenuta, in relazione ad entrambi, la procura speciale in calce al controricorso;

il P.G. non ha formulato richieste;

chiamata la causa all'adunanza camerale del 24 ottobre 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).

Considerato che:

con il primo motivo la società ricorrente - denunciando nullità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo alla (erronea) interpretazione della disposizione di cui all'art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di appello abbia interpretato la citata disposizione in senso estensivo, ritenendo applicabile il regime di responsabilità solidale ivi previsto anche alle società per azioni a partecipazione pubblica, senza tener conto del carattere speciale del predetto regime;

con il secondo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia affermato che il beneficio di preventiva escussione operi solo in sede esecutiva;

con il terzo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale non



abbia riconosciuto la fondatezza della questione di costituzionalità - nuovamente prospettata nel predetto motivo -, sul rilievo che "imprenditori come l'odierna ricorrente, nel ruolo di committenti di appalti pubblici, sarebbero destinatari di una triplice disciplina, eccessivamente onerosa rispetto a qualsivoglia altro operatore economico, pubblico o privato che sia";

con il quarto motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che la predetta Corte abbia ritenuto sufficiente ad impedire la decadenza, prevista dalla norma per l'esercizio dell'azione, un qualsiasi atto, anche stragiudiziale, inviato all'obbligato solidale.

Ritenuto che:

il primo motivo è infondato, poiché «In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici» (così, tra le altre, Cass. 5/03/2019, n. 6333; cfr., in senso analogo, di recente, Cass. 13/10/2022, n. 30100: «La responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie ANAS s.p.a.), senza che ad essi trovi applicazione l'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la tutela dei principi di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano diverso da quello cui è rivolta la predetta responsabilità solidale,



intesa piuttosto a rafforzare la protezione dei lavoratori, concedendo agli stessi un'azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in relazione allo svolgimento dell'appalto»);

il secondo motivo è da disattendere, poiché i crediti azionati si riferiscono, come emerge dallo stesso ricorso, al periodo fino al mese di maggio 2011, onde - essendo, in materia, applicabile il regime di solidarietà vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, in cui sorge il diritto alla retribuzione (così, tra le altre, Cass. 14/11/2019, n. 29629; v., altresì, di recente, Cass. 17/11/2021, n. 34982) - non poteva operare il beneficio di escussione, introdotto dall'art. 21, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, conv. dalla legge n. 35 del 2012, n. 35;

la terza censura è da disattendere, poiché «E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte» (così, da ultimo, Cass. 20/03/2023, n. 8033); senza contare che, sulla questione, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la differente regolamentazione della responsabilità solidale - esclusa per le pubbliche amministrazioni ed applicabile ai soggetti privati assoggettati, quali "enti aggiudicatori", al codice dei contratti pubblici - «non viola l'art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l'iniziativa economica dei privati



imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti» (così, tra le altre, Cass. 3/05/2017, n. 10777);

il quarto motivo è da rigettare, già sol perché «la decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, secondo cui il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento»; (così Cass. 28/10/2021, n. 30602; nello stesso senso v. Cass. 20/10/2022, n. 31038);

segue il pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, nei confronti dei controricorrenti; nulla sulle spese tra "Trenitalia" e i lavoratori rimasti intimati;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dei lavoratori controricorrenti, che liquida in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Flavia Bruschi e Teresa Vitale.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023.

Il Presidente

Dott.ssa Lucia Tria

